



# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC N° 31 DEL 13/07/2006

## **Art.1 – OGGETTO**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi agli istituti scolastici e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art.3 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- *per impianto sportivo*: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- *per attività sportiva*: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- *per forme di gestione*: le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- *per convenzione*: l'atto amministrativo che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore;

## **Art. 3 – OBIETTIVI**

L'Amministrazione Comunale affida la gestione degli impianti sportivi a soggetti in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- b) promozione delle diverse forme di partecipazione dei cittadini, delle associazioni e del volontariato.

#### ***Art.4 – DESTINATARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI***

Possono chiedere l'affidamento in gestione degli impianti sportivi i seguenti soggetti:

- società sportive regolarmente costituite che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI;
- enti e associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e/o operano sul territorio comunale;
- soggetti pubblici e privati.

#### ***Art.5 – FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI***

Gli impianti sportivi possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art.114 del Testo Unico degli Enti Locali oppure società, associazioni e/o Fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Buccinasco oppure operanti nel territorio da diversi anni (Legge 27 dicembre 2002 n.289 art. 90 – Finanziaria 2003).
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), nel rispetto dei principi di apposite procedure di selezione.

Nella scelta del contraente si dovrà:

- garantire l'uso pubblico e sociale delle strutture in modo da assicurare la più ampia diffusione della pratica sportiva in sintonia con le leggi in materia di sport;
- valorizzare, realizzare e ammodernare l'impiantistica sportiva.

#### ***Art.6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE***

Negli affidamenti di cui sopra, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi simili per tipologia e dimensioni;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità dei progetti e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto sportivo, oggetto dell'affidamento;

progetto tecnico di gestione dell'impianto;

### ***Art.7 – RESPONSABILITÀ***

Le società sportive, gli enti o associazioni, i soggetti pubblici e privati che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale in occasione o per gli effetti della propria attività nell'ambito delle strutture e devono tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivare a cose e persone a causa della gestione del complesso sportivo. Dovranno, inoltre, assumere le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti degli atleti partecipanti, anche se autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

### ***Art. 8 – GARANZIE PER DANNI***

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle persone e/o alle cose, il gestore dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria). Nel caso di danni alle strutture e alle attrezzature, nelle ore di uso delle stesse, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora il gestore non provveda, nel termine fissato dall'Amministrazione comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), l'affidamento verrà immediatamente revocato, salve ulteriori azioni per responsabilità civile e patrimoniale conseguenti al danno prodotto.

### ***Art. 9 – ONERI A CARICO DEL GESTORE***

L'affidamento in gestione comporta da parte del soggetto che ne è titolare i seguenti adempimenti e l'accettazione delle condizioni qui riportate:

- effettuazione della manutenzione ordinaria, del servizio di custodia e pulizia della struttura;
- custodia delle attrezzature, rilevamento e comunicazione tempestiva dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici competenti;
- sottoscrizione da parte del gestore di un elenco di beni in dotazione all'impianto, con indicazione dello stato d'uso;
- invio, entro i termini fissati dall'Ufficio Sport, di un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione dell'impianto;
- impegno a non apportare modifica, anche temporanea, alle strutture dell'impianto senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale che potrà in ogni caso pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- l'impegno a non cedere in alcun modo e per nessun motivo a terzi l'uso dell'impianto e annessi senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- il riconoscimento del diritto da parte dell'Amministrazione Comunale concedente di utilizzare in proprio, ovvero concedere a terzi, mediante preavviso al gestore, l'uso dell'impianto sportivo in gestione;

- il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare sopralluoghi al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal gestore con la convenzione.

### **Art. 10 – CANONE**

Gli impianti sportivi dovranno essere concessi dietro pagamento di un canone tariffario fissato dalla Giunta Comunale.

L'accesso agli impianti sarà consentito solo dietro presentazione, all'Ufficio Sport, della ricevuta di pagamento dell'intero canone che dovrà essere erogato all'Amministrazione Comunale in due rate di uguale importo nei mesi di Dicembre e Giugno.

Nel caso in cui la sospensione o la revoca avvenga per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per impreviste esigenze dell'Amministrazione Comunale o delle scuole, verrà restituita la quota di canone tariffario versata e non utilizzata.

Non si procederà all'affidamento degli impianti, qualora la Società richiedente risulti morosa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore dovrà svolgere nelle ore concesse le attività per cui ha fatto richiesta, pertanto dovrà informare l'Amministrazione Comunale, mediante documento scritto approvato con provvedimento del Dirigente dell'Area Servizi ai Cittadini, del tipo di corsi effettuati nelle rispettive ore, il numero dei partecipanti ai singoli corsi, il nome degli istruttori, il nome e la qualifica con la specifica autorizzazione di ogni addetto, la tariffa di iscrizione iniziale e mensile, nonché la quota assicurativa. Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni corso, degli istruttori e degli addetti non potrà superare i parametri di capienza previsti per ogni singola palestra. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione Comunale per effetto della gestione. Tutti coloro che hanno accesso alle strutture concesse in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni Sportive ed assicurati e in ogni caso il responsabile sarà l'affidatario.

### **Art. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Per l'autorizzazione all'uso degli impianti è data priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da enti, associazioni, organizzazioni, comitati che perseguano scopi sportivi, umanitari, benefici, e di ricerca. Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data priorità ad enti, associazioni, organizzazioni, società o altri progetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali eventi per autofinanziarsi. In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio. La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione Comunale trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio, l'uso degli impianti.

### ***Art. 13 – PALESTRE SCOLASTICHE***

Le palestre scolastiche dell'Amministrazione Comunale e le altre attrezzature in esse esistenti sono di norma destinate all'uso scolastico. Per finalità dirette alla promozione sociale, le palestre scolastiche comunali possono essere assegnate in uso, al di fuori dell'orario di servizio scolastico e in accordo con il Dirigente scolastico, mediante concessioni a Enti, Associazioni e Società Sportive che, sotto la propria responsabilità, svolgeranno nella struttura attività sportiva senza fini di lucro.

Per le finalità sociali che il presente regolamento si propone dovrà essere assicurata l'assegnazione di spazi ed orari alle Associazioni di portatori di handicap.

Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione o per lo svolgimento di particolari manifestazioni.

### ***Art. 14 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT***

L'Amministrazione Comunale sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Buccinasco. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

### ***Art. 15 - LA REVOCA***

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare la gestione degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali, salvo indennizzi o per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria, previamente autorizzati.